



Determina n. 52/2022 del 08/12/2023

Liquidazione della fattura emessa da Studio Sanitas srl per il servizio di RSPP relativo al secondo semestre 2023 rilevato a seguito del passaggio societario dalla ditta Sicura spa.

Il Consigliere Tesoriere

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *"Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"*;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede all'art. 1 che *"Direttore è il responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere"*;

Visto altresì l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate"*;

Richiamato il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2021, il quale prevede all'art. 14 che il Consigliere Tesoriere *"Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali"*;

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020, il quale all'art. 3 prevede che *"In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive"*;

Richiamata la determina del Tesoriere n. 03 del 09/02/2021 con la quale si procedeva all'affidamento alla ditta Sicura spa dell'incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Manutenzione degli impianti (Rilevazione incendi, estintori, illuminazione di emergenza, eccetto "messa a terra"), ai sensi del D. lgs. 81/08;

Dato atto che il 5 dicembre scorso l'azienda Studio Sanitas srl ci ha comunicato di aver rilevato per passaggio societario, a partire dal 1 luglio 2023, il contratto triennale di RSPP, da noi affidato con determina n. 03 del 09/02/2021 a Sicura spa;

Richiamato l'art. 120, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 36/2023;

Accertato che la modifica societaria di cui sopra non può intendersi finalizzata ad eludere l'applicazione del principio di rotazione;

Verificato che il soggetto subentrante è legittimato a proseguire l'esecuzione del contratto in sostituzione dell'originario affidatario e che tale subentro non implica ulteriori modifiche sostanziali al contratto;

Dato atto che risulta in sospeso il pagamento della fattura emessa da Studio Sanitas srl per il servizio di RSPP relativo al secondo semestre 2023, per € 708,00 complessivi;



determina

per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di procedere alla liquidazione della fattura che verrà emessa da Studio Sanitas srl per il servizio di RSPP relativo al secondo semestre 2023, a seguito del passaggio societario da Sicura spa, per € 708,00 complessivi, previa presentazione di regolare fattura/ricevuta e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Bologna, 07/12/2023

Il Tesoriere
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Mattia Salati)

Documento firmato digitalmente